



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**N. 576 Reg. Del.**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**ADUNANZA DEL 17/12/2010**

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 81 DEL 21 DICEMBRE 2009. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

L'anno DUEMILADIECI addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.  
Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2010/1392

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 81 DEL 21 DICEMBRE 2009. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

## LA GIUNTA

### **Premesso che:**

- il Comune di Cadeo ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 26 del 05 aprile 2007, n. 58 del 31 luglio 2007 e n. 59 del 31 luglio 2007;
- con nota n. 2652 del 12 marzo 2010 (prot. prov.le n. 20768 del 12/03/2010) il Comune di Cadeo ha inoltrato a questa Amministrazione, alla Sezione provinciale di ARPA, alla Azienda USL, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ad una variante al POC adottata con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 2009;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 17 febbraio 2010;
- a seguito di specifiche richieste di questa Amministrazione (note prov.li n. 32908 del 26 aprile 2010 e n. 47246 del 18 giugno 2010), il Comune di Cadeo ha inviato la documentazione integrativa in allegato alla nota n. 6885 del 19 luglio 2010, qui pervenuta in data 21 luglio 2010 (prot. prov. n. 55834), e successivamente, con nota del 23/07/2010 n. 7014 (pervenuta per conoscenza anche a questa Amministrazione in data 27/07/2010, prot. prov. n. 56924), all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;
- con nota del 8/11/2010 (prot. prov.le n. 79359 del 9/11/2010), il Comune di Cadeo ha trasmesso ulteriori integrazioni alla documentazione di variante, in particolare la verifica di compatibilità geologico-ambientale e sismica, necessarie ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

### **Atteso che** con la variante al POC:

- vengono proposte varie rettifiche cartografiche, in gran parte di modesta entità, quali aggiustamenti di perimetri di ambito per portarli a coincidere con confini di proprietà, ed altre più significative, quali la modifica di un nuovo innesto a "rotatoria" sulla via Emilia ad ovest del capoluogo, la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza di un incrocio a raso nei pressi di Fontana Fredda, la modifica della possibilità d'intervento nell'ambito Ippico sportivo e la proposta di nuovi comparti POC;
- viene proposto l'ampliamento dell'area di pertinenza del depuratore e viene individuata un'area per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti (scheda 16 - che su richiesta comunale è già stata esaminata dalla Giunta provinciale con atto n. 457 del 15/10/2010);
- vengono inoltre proposte una serie di modifiche puntuali alle norme di POC e prodotte le schede-norme per i nuovi ambiti di POC;

**Atteso che** il Comune di Cadeo, con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 25/02/2010, ha individuato, tra le previsioni contenute nella variante di POC adottata con atto C.C. n. 81/2009, quelle che possono rientrare nei casi di esenzione dalla Valsat, previsti dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 (come sostituito dalla L.R. n. 6/2009), in particolare riconducendo:

- le varianti puntuali di cui alle schede n. 6, 7, 8, 9, 11 e 14 del POC adottato, alla fattispecie di cui alla lettera a) ("*rettifiche degli errori materiali*") del medesimo art. 5, comma 5;
- le varianti puntuali di cui alle schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del POC adottato, alla fattispecie di cui alla lettera b) ("*modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti*");
- la variante puntuale di cui alla scheda n. 18 del POC adottato, alla fattispecie di cui alle lettere b) e c) ("*modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi*");

- le varianti puntuali di cui alle schede n. 15 e 16 del POC adottato, alla fattispecie di cui alla lettera e) (*"varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso"*);

**Atteso inoltre che**, successivamente, con nota del 19/07/2010 n. 6885 (pervenuta in data 21/07/2010, prot. prov. le n. 55834), ha ulteriormente precisato che le sole proposte di variante di cui alle schede nn. 12, 18, 22, 23 e 24 della Variante POC adottata con atto consiliare n. 81/2009, sono da assoggettare alla valutazione di sostenibilità ambientale;

**Rilevato che** con la succitata nota del 19/07/2010, il Comune ha altresì chiesto a questa Amministrazione di sospendere ogni determinazione in merito alle varianti proposte con le schede n. 12, 18, 22, 23 e 24, stralciandole dall'esame complessivo della variante POC, per consentire al Comune di produrre i necessari approfondimenti in merito agli aspetti ambientali (Valsat);

**Rilevato altresì che** il POC vigente del Comune di Cadeo non è stato oggetto di specifica VALSAT (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale), ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, in quanto la procedura di valutazione ambientale strategica, peraltro introdotta dal D.Lgs 152/06, entrato in vigore dopo l'approvazione del piano operativo comunale, è stata estesa anche a quest'ultimo strumento urbanistico dalla L.R. n. 6/2009, modificativa della L.R. n. 20/2000;

**Preso atto che:**

- con nota n. 9591 del 6 ottobre 2010 (prot. prov. le n. 71638 del 8 ottobre 2010), il Comune di Cadeo aveva chiesto a questa Amministrazione, in ragione dell'urgenza di approvare in tempi rapidi la variante urbanistica relativa al centro di raccolta rifiuti (da realizzarsi con finanziamenti della Regione Emilia Romagna nel rispetto della tempistica stabilita dalla Regione medesima), di esprimersi, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000, sulla scheda n. 16 del POC adottato con atto C.C. n. 81 del 21/12/09, stralciandola dall'esame complessivo della Variante POC;
- questa Giunta, con atto n. 457 del 15/10/2010, aveva espresso le proprie valutazioni sulla scheda POC n. 16, formulando le riserve di cui all'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, nonché il parere sismico di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

**Tenuto conto che:**

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;

**Rilevato**, per quanto riguarda specificamente gli aspetti di valutazione ambientale, che:

- la L.R. n. 20 del 2000 ha operato la scelta di non ricorrere, per i piani territoriali e urbanistici da essa disciplinati, ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano, riconoscendo a tal fine al documento di Valsat il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- l'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, individua alcune varianti minori ai piani che vengono escluse dalla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) prevista dal medesimo art. 5, in quanto non riguardano, con contenuto innovativo, le

tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati;

**Preso atto** dei seguenti pareri comunque acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Cadeo alle autorità competenti in materia ambientale:

- del parere (in atti), trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 18 maggio 2010 (prot. prov.le n. 39388 del 19/05/2010);
- del parere (in atti), trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 08 settembre 2010 (prot. prov.le n. 65685 del 13/09/2010);
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 21 settembre 2010 (prot. prov.le n. 68651 del 27/09/2010), che conclude esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni;
- del parere (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 30 settembre 2010 (prot. prov.le n. 70330 del 04/10/2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, esprime valutazioni, osservazioni e prescrizioni;

**Dato atto** che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante in argomento, scade il giorno 08 gennaio 2011, tenuto conto che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta alla Provincia in data 09 novembre u.s.;

**Considerato** che a compimento della fase istruttoria, il Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

**Considerato** che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità, con riferimento alle varianti al POC di cui alle schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20 e 21:

- di formulare le riserve riportate nell'allegato sub n. 1 (denominato "1\_Riserve\_Variante POC Cadeo") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
- di non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, in quanto rientranti nei casi di esenzione previsti dall'art. 5, comma 5, della LR 20/2000;
- di esprimere parere sismico favorevole;

**Considerato inoltre che** l'istruttoria svolta dal Settore, in relazione alla variante al POC in argomento, ha rilevato quanto segue:

- la scheda n. 10 non risulta essere stata adottata dal Comune di Cadeo;
- la scheda n. 19, consistendo nell'inserimento di un nuovo ambito POC, non rientra tra i casi di esclusione disciplinati dall'art. 5, comma 5, della LR 20/00 c.m., e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di valutazione di cui al già citato art. 5 della L.R. 20/00 ed inoltre, in quanto area ricadente nella fascia C, zona C2, del PTCP (e del PAI), deve essere svolta la verifica di accettabilità del rischio idraulico prescritta dall'art. 13, comma 4, delle Norme del PTCP vigente;
- la Tav. n. 2 di POC contiene ulteriori proposte di variante rispetto a quelle adottate e sottoposte all'esame della Provincia per le quali è necessario richiamare il Comune al rispetto delle disposizioni in materia di valutazione ambientale dei piani, pena l'annullabilità degli atti approvativi dei piani stessi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n.4/2008;

**Ritenuto**, per quanto sopra illustrato:

- al fine di assicurare la coerenza e l'integrazione delle valutazioni ambientali con quelle che attengono ai restanti profili urbanistici, di sospendere, con riferimento alle schede n. 12, 18, 22, 23 e 24 della variante al POC di cui trattasi, le determinazioni di competenza provinciale, ivi inclusi la valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, e il parere sismico, in attesa dell'acquisizione degli approfondimenti richiesti in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale;
- di sospendere, altresì, le determinazioni in merito alla scheda n. 19 per le motivazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato sub n. 1 (denominato "1\_Riserve\_Variante POC Cadeo") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;

- per quanto attiene alle previsioni urbanistiche contenute nella scheda di variante n. 10, di rinviare ogni determinazione di competenza di questa Amministrazione all'eventuale adozione della variante medesima da parte del Consiglio comunale di Cadeo;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010), e, in particolare, l'art. 4, comma 5, in virtù del quale le procedure di VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

**Vista** la proposta di deliberazione formulata dal Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", e dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore prima citato, Dott. Geol. Davide Marenghi, in ordine alla regolarità tecnica della predetta proposta di deliberazione;

**Atteso**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

**Ritenuto** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Cadeo per le successive determinazioni di competenza;

**\***

### **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare alle schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20 e 21, di cui alla variante al POC adottata dal Comune di Cadeo con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 2009, le riserve riportate nell'Allegato sub n. 1 (denominato "1\_Riserve\_Variante POC Cadeo") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
2. di non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, relativamente alle schede di variante di cui al precedente punto 1., in quanto rientranti nei casi di esenzione previsti dal comma 5 del medesimo art. 5 della LR 20/00;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", parere favorevole relativamente alle schede di variante di cui al precedente punto 1.;
4. di sospendere, con riferimento alle schede n. 12, 18, 22, 23 e 24 della variante al POC di cui trattasi, le determinazioni di competenza provinciale, ivi inclusi la valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, e il parere sismico, in attesa dell'acquisizione degli approfondimenti richiesti in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale;

5. di sospendere le determinazioni in merito alla scheda n. 19 della variante al POC in argomento, per le motivazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato sub n. 1 (denominato "1\_Riserve\_Variante POC Cadeo") al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante;
6. di rinviare ogni determinazione di competenza di questa Amministrazione, relativamente alle previsioni urbanistiche contenute nella scheda di variante n. 10, all'eventuale adozione della variante medesima da parte del Consiglio comunale di Cadeo;
7. di dare atto che, in merito ad ulteriori proposte di modifica contenute nella Tav. n. 2 di POC (rispetto a quelle adottate e sottoposte all'esame della Provincia) il Comune è tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di valutazione ambientale dei piani e loro varianti, pena l'annullabilità degli atti approvativi dei piani stessi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n.4/2008;
8. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
**MASSIMO TRESPIDI**

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**CARMELO FONTANA**



## Provincia di Piacenza

### **Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. Affari generali**

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 576 del 17/12/2010

### **Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e**

Proposta n. 1392/2010

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CADEO, ADOTTATA DAL  
CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 81 DEL 21 DICEMBRE 2009. FORMULAZIONE  
RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE  
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 23/12/2010

Sottoscritta  
**per la Dirigente del Settore DOTT.SSA**  
**PEVERI ORIELLA**  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale



Provincia di Piacenza

**Settore Risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.**  
**Affari generali**  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 576 del 17/12/2010

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e**

Proposta n. 1392/2010

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DI CADEO, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 81 DEL 21 DICEMBRE 2009. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:  
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 10/01/2011

Sottoscritta  
**per la Dirigente del Settore DOTT.SSA**  
**PEVERI ORIELLA**  
(ROSSI MARIA)  
con firma digitale